

L'IMPRENDITORE HA PRESENTATO UN ESPOSTO A BANKITALIA

Amorelli, un nuovo round

Palazzo Koch ha chiesto agli istituti di credito di verificare la correttezza dei dati comunicati. Successivamente ha immesso in centrale rischi quelli rettificati

CARLO LO RE

Nuova fiammata nella complessa vicenda di presunta usura bancaria che vede coinvolto l'imprenditore nisseno Salvatore Amorelli, artigiano noto nel mondo per le sue pipe artistiche, nonché punto a suo favore nella guerra senza esclusione di colpi che lo vede scontrarsi con numerosi istituti di credito. Una sua denuncia contro questi, che avrebbero a suo avviso fornito alla Banca d'Italia informazioni imprecise sui crediti vantati nei confronti dell'imprenditore, è stata accolta da Palazzo Koch. La banca centrale italiana, come da comunicazione di cui *MF Sicilia* ha copia, ha quindi richiesto agli istituti la verifica dei dati trasmessi inerenti la posizione di Amorelli, ed ha successivamente inserito presso l'Archivio Centralizzato dei Rischi i nuovi dati inviati dalle banche, che, implicitamente, hanno così ammesso l'inesattezza di quanto precedentemente comunicato.

L'esposto di Amorelli era stato presentato nel gennaio del 2011 presso le sedi romane della Banca d'Italia e della Unità di Informazione Creditizia. Con esso l'imprenditore aveva informato la Banca d'Italia dell'inesattezza, a suo dire, dei dati forniti dagli intermediari creditizi, anni fa denunciati per usura bancaria. Palazzo Koch, esercitando appieno i suoi poteri di vigilanza, ha richiesto alle banche la verifica della correttezza delle segnalazioni, con particolare riferimento alla normativa della Centrale dei Rischi sulla sospensione dei termini ex art. 20 della legge n. 44/1999 sulle vittime di usura. Singolare come ogni istituto abbia rettificato retroattivamente tutti i dati che aveva trasmesso dalla Banca d'Italia.

La problematica della Centrale Rischi di Bankitalia è assai intricata e investe di responsabilità da un lato le banche che segnalano

mensilmente a Palazzo Koch i crediti vantati nei confronti dei propri clienti nelle diverse categorie di rischio, dall'altro la stessa Bankitalia, che gestisce la centrale rischi trattando i dati ricevuti per diffonderli poi all'intero sistema del credito.

Le aziende, per un ritardo nel pagamento oppure per una controversia con la propria banca, subiscono segnalazioni «negative», con conseguenze a volte esiziali per la libertà d'impresa. Sarebbe poi consuetudine di alcuni istituti «convincere» i propri clienti a rientrare nei conti anche solo palestando l'eventualità di segnalare il rapporto in centrale rischi. Non si tratta, però, soltanto di un abuso

o del certo poco benevolo approfittarsi di difficoltà magari solo temporanee del cliente, ma anche - e forse soprattutto - di un uso distorto (individuato dalle nostre norme all'art. n. 2050 del codice civile) che talvolta le banche fanno proprio della centrale rischi.

Dal canto loro, gli istituti di credito tradizionalmente sostengono che si tratta di un atto dovuto per legge. Non la pensano così gli avvocati

Marcello Petitto di Caltanissetta e Paolo Grassi di Roma, che assistono l'imprenditore nisseno nelle undici diverse cause civili da questi intentate contro gli istituti. Per Petitto e Grassi, infatti, «sono dovute solo le segnalazioni corrette e veritiere, perché quelle errate o

che rappresentano una realtà falsata, sono illegittime e causano un danno ingiusto che va risarcito». Aggiunge un ulteriore tassello al ragionamento l'avvocato Giuseppe Salvato, del foro di Agrigento, che evidenzia come «anche per la copiosa giurisprudenza formatasi in materia, è pacifico che una segnalazione errata rappresenta una fattispecie pluri offensiva per chi la subisce». Salvato sottolinea come, «in ossequio all'art. 9 della legge n. 675/96 e all'art. n. 183 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia dei dati personali, i dati di ciascuno debbano essere trattati in modo lecito e secondo correttezza».

Va ancora più in profondità l'avvocato catanese Pietro Ivan Maravigna, che assiste Amorelli per gli aspetti penali della vicenda, spiegati negli esposti/querelle sui quali indaga da tempo la Procura della Repubblica di Caltanissetta. «L'incidente probatorio effettuato», spiega Maravigna a *MF Sicilia*, «ha riguardato l'analisi tecnica dei rapporti intrattenuti con tre diverse banche. Il superamento del tasso soglia secondo il metodo amministrativo dettato dalla Banca d'Italia è stato accertato dai consulenti della Procura in un solo rapporto, mentre per gli altri conti il tasso di interesse rilevato, sempre secondo il metodo Bankitalia, è risultato leggermente al di sotto della soglia. Già questo denota come gli istituti bancari, pure praticando tassi al limite di quelli usurari, siano consapevoli di non versare in ipotesi di errore inevitabile o di ignoranza scusabile, poiché è pacifico che con la pratica anatocistica essi debordano con facilità dal limite di tasso usurario previsto dalla legge». Anche secondo Maravigna, quindi, la segnalazione a sofferenza a carico di Amorelli sarebbe stata «illegittima oltre ogni ragionevole dubbio, non frutto di un errore, né scusabile». (riproduzione riservata)